

Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - accertamenti e controlli - rettifica delle dichiarazioni – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7914 del 30/03/2007

Reddito d'impresa - Accertamento induttivo - Percentuali medie di ricarico - Natura - Presunzioni gravi, precise e concordanti - Esclusione - Fatti notori - Sussistenza - Utilizzabilità - Limiti.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo all'accertamento induttivo del reddito d'impresa, ai fini della determinazione della percentuale di ricarico, i valori percentuali medi del settore non rappresentano un fatto noto storicamente provato, ma costituiscono il risultato di una estrappolazione statistica di una pluralità di dati disomogenei: essi, pertanto, non integrano presunzioni gravi, precise e concordanti, ma una semplice regola di esperienza, che se non consente, in mancanza di ulteriori elementi, di presumere l'esistenza di attività non dichiarate, può tuttavia essere utilizzata per determinare il reddito nell'ipotesi di cui all'art. 41, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che, derogando alle disposizioni di cui al primo comma, permette all'Ufficio di ricostruire il reddito anche sulla base di presunzioni prive degli anzidetti caratteri.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7914 del 30/03/2007